

## REGOLAMENTO (CE) N. 2524/94 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1994

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di ottobre 1994 per taluni prodotti del settore lattiero-caseari nel quadro del regime previsto dagli accordi europei conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e dall'accordo interinale concluso con la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione, del 6 marzo 1992, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica federativa Ceca e Slovacca<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3550/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che le domande di titoli di importazione presentate per i prodotti contemplati nel regolamento (CEE) n. 584/92 vertono per alcuni prodotti su quantitativi superiori a quelli disponibili; che occorre pertanto stabilire, tenendo conto delle nuove disposizioni a decorrere dal 1° luglio 1993, percentuali di riduzione di alcuni

quantitativi richiesti per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di titoli di importazione per i prodotti di cui ai codici NC elencati nell'allegato, presentate per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994 in virtù del regolamento (CEE) n. 584/92, sono accettate limitatamente alle percentuali ivi indicate, per paese d'origine.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 34.

<sup>(2)</sup> GU n. L 324 del 24. 12. 1993, pag. 15.